Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 344

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 344 DEL 17 DICEMBRE 1980:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Acquedolci della provincia di Messina.

(9191)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **855.**

Erezione in ente morale dell'associazione denominata « A.S.T.A.D. - Associazione Maria Nora Economo per la tutela dell'animale domestico », in Trieste.

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione denominata « A.S.T.A.D. - Associazione Maria Nora Economo per la tutela dell'animale domestico », in Trieste, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modifica, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1980
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 6

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827)

Nell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, portante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 12 dicembre 1980, dove è scritto: «... punto 1), *dalla* tabella B) ...» leggasi: «... punto 1), *della* tabella B) ...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Glicine ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1953, registro n. 5 Marina militare, foglio n. 277, riportato nel Giornale ufficiale, annata 1953, dispensa 7ª, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° febbraio 1953;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6352 in data 27 febbraio 1980 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Glicine », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1980
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 128

(11155)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Verbicaro ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere la delimitazione della zona di produzione dei vini da tavola con indicazione geografica « Verbicaro » corredata dal parere favorevole del Comitato regionale dell'agricoltura per la Calabria;

Sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 19 ottobre 1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione dei vini da tavola sopracitati;

Decreta:

La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini da tavola con indicazione geografica « Verbicaro » comprende il territorio idoneo alla coltura della vite del comune di Verbicaro e parte dei territori amministrativi dei comuni di: Tortora, Aieta, Praia a Mare,

S. Nicola Arcella, S. Domenica Talao, Scalea, Papasidero, Orsomarso, Santa Maria, Grisolia, Maiera, Buonvicino, Diamante, Belvedere Marittimo, Sangineto e Bonifati.

Tale zona è così delimitata:

sulla costa tirrenica, all'incrocio del confine della regione Calabria con il mare di poco a nord di Praia a Mare, il limite segue verso nord-est il confine di regione fino alla località Pizzutano ed all'altezza della quota 133 prosegue verso sud-est per il sentiero che raggiunge la strada per Tortora al km 2 (q. 48) e successivamente questa in direzione est sino al centro abitato di Tortora. Ad est di tale centro abitato prende, in direzione sud-est, il sentiero che raggiunge il ponte d'Aieta superandolo e proseguendo poi in direzione di Aieta attraverso la località S. Giovanni. Da Aieta segue la strada che, in direzione ovest, raggiunge Praia a Mare e superata la località Artisena, raggiunge la quota 227 da dove prosegue seguendo una retta spezzata in direzione sud, passa per la quota 219 e raggiunge la 343 ad ovest della località La Barcara. Da quota 343 la linea spezzata prosegue in direzione sud-ovest attraversando quota 319 da dove, in direzione sud, raggiunge quota 109 in località Fumarulo per prendere poi il sentiero verso sud che attraverso la località Saracinello prima ed i Pedali poi passando per le quote 216 e 250, fino a raggiungere quota 225 da dove, per una linea retta in direzione sud, va ad incrociare il confine comunale di Praia a Mare. Dal punto di incrocio costeggia ad est le località Trigna e Vannefora seguendo la strada che si immette a quota 102 sulla strada statale Tirrenica Inferiore (km 253,5), prosegue verso sud lungo questa fino al km 254. Da km 254 della strada statale segue una linea retta in direzione sud-est attraversando la località Destra Valeriano e passando per la quota 182, le località Le Barche (quote 454 e 440) e le Bocche di Giarla fino a raggiungere quota 294 a Torre di Lippa. Da quota 294 prosegue verso sud seguendo una retta che, attraversata quota 211, raggiunge la strada per S. Domenica Talao in prossimità del km 5,6 circa. Prosegue per tale strada verso est fino a S. Domenica Talao, costeggia a nord-ovest tale centro abitato e all'imbocco della strada per il Campicelle, segue una linea retta in direzione nord-est che passa per il km 10 della strada per Papasidero e poi verso nord la retta attraversa quota 397 ad est della località Lavatoro fino ad incrociare il confine comunale di Papasidero; prosegue lungo questi in direzione nord e giunto all'altezza della quota 545 piega verso est, attraversando Valle delle Mattre fino a raggiungere, in prossimità della quota 545, la strada che attraversa la località Lacciolo. Prosegue quindi lungo tale strada fino a raggiungere quella per Papasidero in prossimità del km 16,900 circa. Percorre questa ultima in direzione di Papasidero fino al km 18 da dove segue, in direzione sud-est, una retta che attraversa la quota 128 e sul suo prolungamento raggiunge, in località S. Nicola, il confine comunale di Papasidero, che poi costeggia in direzione sud-ovest passando ad est di Costa di S. Carlo per proseguire lungo il fiume Lao, in direzione sud fino a quota 58 in località La Difesella. Da quota 58 segue una retta verso sud fino a raggiungere quota 209 in località Natuolo che costeggia poi ad ovest, seguendo, in direzione nord-ovest il sentiero che passa per le quote 198, 269, 295, 267, quest'ultima in località Donnosito. Prosegue quindi sul sentiero che costeggia a sud e sud-est Serra Bonangelo passando per le quote 259, 229, 205, 429, 453, 550, e ad est di Serra Bonangelo prende, verso nord, il sentiero che passa per quota 466, 354, fino a raggiungere quota 496 da dove, verso est, segue una retta che passa per quota 524 e raggiunge quota 485 in località Gli Scherani. Da quota 485 segue una retta verso sud attraversando la località Garamello e passando per quota 839 raggiunge quota 736 (località La Fratta) da dove in direzione est raggiunge quota 660. Da quota 660 seguendo una spezzata in direzione sud, passa per le quote 803, 728, 602, 664, 646 (Pietricello) e da questa ultima in direzione sud-ovest, attraversa quota 462 in località La Schiena e raggiunge quota 206 in località La Centrale. Da qui segue il sentiero che in direzione sud-ovest passa a sud delle località Grambellino, Bozzino, S. Ianni, passando per le quote 373, 511, 480, fino a raggiungere la strada per Grisolia a quota 485. Segue quindi tale strada, verso ovest, sino al centro abitato, che costeggia a sud, per riprendere poi la strada per la stazione ferroviaria che segue fino a quota 125 (km 1.700 circa). Da tale quota, lungo una linea retta verso sud, raggiunge al km 2 la strada per Maiera percorrendola verso est fino a raggiungere il centro abitato da dove prosegue per il sentiero che attraversa la località Cozzarro e passa per le quote 402, 472, 409, 378 (Font. di Tardello). Segue quindi in direzione est, il sentiero che passa a nord delle località S. Biasi, Mezzane e Scala, passando per le quote 320, 142, 168, 198, da dove, lungo una retta in direzione sud, raggiunge Buonvicino. Superato il centro abitato, segue la strada per Diamante fino al km 10,700 circa e poi il sentiero che in direzione sud attraversa la località Ferrara e passa per le quote 479, 486, 714. Da quota 714, sita ad ovest della località Praia, segue inizialmente verso est l'impluvio fino a raggiungere quota 569 verso sud, da dove, nella stessa direzione, segue il sentiero che, costeggiando ad est S. Maria, passa per le quote 615, 611, 728 e 698. Da quota 698 verso ovest raggiunge quota 603 e quindi in direzione sud prosegue per una linea spezzata che passa per le quote 322 e 538, a nord di S. Elia, 404, 334 (Torno), 240 e 503, quest'ultima sul confine comunale di Belvedere Marittima, in località Pantana. Prosegue lungo tale confine comunale in direzione sud sino ad incrociare la strada statale di Castrovillari (n. 105), prosegue lungo questa verso est fino al km 12 da dove per una retta, in direzione sud, raggiunge il centro abitato di Sangineto. Da Sangineto segue il sentiero verso sud-est che attraversa la località Cannicelle passando per le quote 248, 296, 282, 359, fino ad intersecare il confine comunale di Sangineto in località V.ne delle Pompe. Segue tale confine verso sud fino all'altezza di quota 600, a nord della località Porcili e da qui per una retta raggiunge, a sud di tale località, il sentiero che passa a sud della località Cardola. Prosegue lungo tale sentiero in direzione ovest passando a sud di Serra del Ceraso per la quota 553 e raggiungendo poi quota 494; sempre in direzione ovest raggiunge il centro abitato di Bonifati alla uscita del quale segue la strada che in direzione ovest scende sulla costa e raggiunge la strada statale Tirrena Inferiore (n. 18) all'altezza del km 301 circa. Da qui, seguendo un corso d'acqua in direzione ovest attraversa la strada ferrata e raggiunge la costa lungo la quale

prosegue verso nord fino a raggiungere il confine di regione a nord di Praia a Mare da dove è cominciata la delimitazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1980
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 44

(11013)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Edera Vita », in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni « Edera Vita », con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società per azioni « Edera Vita », con sede in Trento;

tariffa 3 V relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'ottantacinquesimo anno di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 3 S relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 7 A relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 S relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabili alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 8 S relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabili alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 24 A relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una data prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca;

tariffa 15 A relativa all'assicurazione mista su due teste a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 15 S, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 2 S relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 2 T relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo da pagarsi fin quando entrambe le teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 2 V relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino allo ottantacinquesimo anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 18 A, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze di premio.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(10874)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1977 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1564/I-B, datata 23 luglio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Aosta fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante supplente della regione sig. Elio Riccarand, dimissionario, con il sig. Ilio Viberti;

Decreta:

Il sig. Ilio Viberti è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta, quale rappresentante del consiglio regionale, in sostituzione del sig. Elio Riccarand, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10824)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 07332, datata 8 settembre 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante supplente della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, sig. Antonio Italiano, dimissionario, con il sig. Vittorio Botti;

Decreta:

Il sig. Vittorio Botti è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, quale rappresentante della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, in sostituzione del sig. Antonio Italiano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10823)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Determinazione dei compensi fissi mensili spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti del Registro aeronautico italiano, dell'Aero club d'Italia e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 con cui è stato istituito il Registro aeronautico italiano, nonché lo statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285;

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordinamento dell'Aero club d'Italia, nonché lo statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715;

Visto l'art. 736 del codice della navigazione, concernente l'Ente nazionale della gente dell'aria, nonché il regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1977, numero 1100;

Visto l'art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 141 che attribuisce la vigilanza sull'Aero club d'Italia e sul Registro aeronautico italiano al Ministero dei trasporti;

Visto l'art. 3 del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, che sottopone l'Ente nazionale della gente dell'aria alla vigilanza del Ministero dei trasporti;

Vista la tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che contiene l'elenco degli enti pubblici individuati ai sensi della stessa legge, tra i quali è compreso il Registro aeronautico italiano;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 670 e 1° aprile 1978, n. 240, con cui sono stati rispettivamente confermati, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Aero club d'Italia e l'Ente nazionale della gente dell'aria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, con cui è stato attribuito il secondo livello retributivo al direttore generale del Registro aeronautico italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1979, con cui è stato attribuito il secondo livello retributivo al direttore generale dell'Aero club d'Italia ed il terzo livello retributivo al direttore generale dell'Ente nazionale della gente dell'aria;

Considerato che occorre procedere alla determinazione degli emolumenti mensili spettanti ai componenti degli organi collegiali di riscontro degli enti sopra menzionati, ai sensi delle vigenti disposizioni;

Considerata, per ragioni di uniformità, l'opportunità di determinare l'importo di tali emolumenti in relazione all'importanza dei rispettivi enti secondo il livello di inquadramento degli stessi, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e 25 ottobre 1979;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto il compenso fisso mensile lordo da corrispondere ai componenti dei collegi dei revisori dei conti del Registro aeronautico italiano e dell'Aero club d'Italia è determinato come segue:

a) presidenti dei collegi dei revisori dei conti: L. 200.000;

b) revisori dei conti effettivi: L. 150.000;

c) revisori dei conti supplenti: L. 40.000.

Il compenso di cui al precedente comma, da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale della gente dell'aria è determinato in L. 150.000 per il presidente del collegio e in L. 100.000 per i membri dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(11217)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Determinazione di enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, che ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1979 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

445) Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno, con sede in Arluno (Milano);

446) Gruppo volontari pronto soccorso Pontoglio, con sede in Pontoglio (Brescia);

447) Associazione volontaria di soccorso « Croce azzurra », con sede in Sirolo (Ancona);

448) Compagnia di pubblica assistenza « Humanitas », con sede in Montecatini Val di Cecina, frazione Ponteginori (Pisa);

449) Croce verde del Melandro, con sede in Vietri di Potenza (Potenza);

450) Associazione « Assistenza pubblica », con sede in Bardi (Parma);

451) Associazione pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Pistoia;

452) Associazione volontaria di pronto soccorso ed assistenza « Croce gialla », con sede in Camerano (Ancona);

453) Associazione « Assistenza pubblica », con sede in Pellegrino Parmense (Parma);

454) « Confraternita di misericordia di Pescia Romana », con sede in Pescia Romana (Viterbo);

455) « Fraternità di misericordia » - Sezione SOS di Trexenta, con sede in Senorbì (Cagliari);

456) Associazione pubblica assistenza « Croce bianca » di Carcare, con sede in Carcare (Savona);

457) Associazione pubblica assistenza « Croce bianca volpianese », con sede in Volpiano (Torino);

458) Arciconfraternita di misericordia di Sarteano, con sede in Sarteano (Siena);

459) Associazione pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Saluzzo (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11097)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1979, n. 833 sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la nota n. 59/A della regione Campania - servizio veterinario del 9 luglio 1980 con la quale si chiede per la provincia di Salerno il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Salerno è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11220)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 marzo e 12 aprile 1979 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1979;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 26, ultimo comma, e 53, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, in conformità ai seguenti testi:

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare taluno dei suoi poteri ai singoli componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale, al vice direttore generale e ai dirigenti e funzionari della Cassa, precisandone le modalità. La delega può essere fatta volta per volta in occasione di atti singoli o, permanentemente, per categorie di atti.

Art. 53, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(11204)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 31 agosto 1979, 1° settembre 1979, 6 febbraio 1980 e 7 febbraio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11162)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 31 agosto 1979, 1° settembre 1979, 6 febbraio 1980, 7 febbraio 1980 e 26 novembre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11163)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 5 aprile 1979, 6 aprile 1979, 1° settembre 1979, 25 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 11 agosto 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata al 15 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11160)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 5 aprile 1979, 6 aprile 1979, 1° settembre 1979, 25 ottobre 1979, 12 febbraio 1980, 11 agosto 1980 e 27 novembre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 15 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11161)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 31 agosto 1979, 1° settembre 1979, 6 febbraio 1980, 7 febbraio 1980, 26 novembre 1980 e 27 novembre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11164)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1980.

Determinazione del tasso di interesse semestrale dei certificati speciali di credito del Tesoro, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1981 e scadenza 1° luglio 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1979, anche certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visti i sottoelencati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 843, con cui sono state disposte emissioni di certificati speciali di credito del Tesoro:

n. 708647/66-AP-3 del 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 giugno 1979, recante una emissione di C.C.T. con godimento 1° luglio 1979, a trentasei mesi, per lire 2.500 miliardi;

n. 708648/66-AP-4 del 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 362, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 giugno 1979, recante una emissione di C.C.T. con godimento 1° luglio 1979, a ventiquattro mesi, per lire 1.500 miliardi;

n. 711084/66-AP-8 del 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 342 del 17 dicembre 1979, recante una emissione di C.C.T. con godimento 1° gennaio 1980, a ventiquattro mesi, per lire 1.500 miliardi;

n. 711085/66-AP-9 del 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 342 del 17 dicembre 1979, recante una emissione di C.C.T. con godimento 1° gennaio 1980, a trentasei mesi, per lire 2.000 miliardi;

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1980, anche certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il sottoindicato decreto ministeriale, emanato in forza della cennata legge n. 149:

n. 507472/66-AR-2 del 14 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 giugno 1980, recante una emissione di C.C.T. con godimento 1° luglio 1980, a ventiquattro mesi, per lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale indica il tasso d'interesse minimo da applicarsi ai certificati speciali di credito emessi con i provvedimenti medesimi, prevede il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso relativo alle cedole successive alla prima e stabilisce che il tasso medesimo venga fissato con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati speciali di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1981 e scadenza 1° luglio 1981;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 7,6030%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito, e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1981 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 7,60%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 708647 e n. 708648 del 15 giugno 1979, n. 711084 e n. 711085 del 14 dicembre 1979 e n. 507472 del 14 giugno 1980, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1981:

C.C.T. 1° luglio 1979, a trentasei mesi, emessi per lire 2.500 miliardi - cedola n. 4;

C.C.T. 1° luglio 1979, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 4;

C.C.T. 1° gennaio 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 3;

C.C.T. 1° gennaio 1980, a trentasei mesi, emessi per lire 2.000 miliardi - cedola n. 3;

C.C.T. 1° luglio 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 2,

è determinato nella misura del 7,60%.

La spesa complessiva di L. 684.000.000.000 derivante dal presente decreto e cioè, in analisi:

di L. 190.000.000.000 per i C.C.T. 1° luglio 1979 a trentasei mesi;

di L. 114.000.000.000 per i C.C.T. 1° luglio 1979 a ventiquattro mesi;

di L. 114.000.000.000 per i C.C.T. 1° gennaio 1980 a ventiquattro mesi;

di L. 152.000.000.000 per i C.C.T. 1° gennaio 1980 a trentasei mesi;

di L. 114.000.000.000 per i C.C.T. 1° luglio 1980 a ventiquattro mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(11258)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1980.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 15 %, di scadenza 1° gennaio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, concernente la facoltà del Ministro del tesoro di effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento nella forma, tra l'altro, di buoni poliennali del Tesoro con scadenza non superiore a nove anni — con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in

quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84 — da utilizzare anche per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10% di scadenza 1° gennaio 1981;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/001755, del 13 dicembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, per un importo, in valore nominale, di lire 2.000 miliardi, ripartiti in duecento serie di 10 miliardi ciascuna.

L'interesse annuo del 15% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio o di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981, nonché per la rimanenza a sottoscrizione in contanti.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981, hanno facoltà di chiederne il rinnovo, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 15% - 1° gennaio 1983 e i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di 10%, di scadenza 1° gennaio 1981, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1981; all'atto del rinnovo sarà corrisposto allo esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 1,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso e il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 gennaio 1981 e termineranno il giorno 30 dello stesso mese.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo, sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sullo intero ammontare nominale di cui al primo comma dello art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione verrà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 16 gennaio 1981 per il controvalore di nominali lire 500 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo-interesse dovuto allo Stato in ragione del 15% annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1981 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni; entro il 5 marzo 1981, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° gennaio 1981 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 15% annuo per il periodo dal 1° gennaio 1981 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1981, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 1,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato di cui all'art. 3, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° gennaio 1981 rinnovati al portatore e al nome sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 27 marzo 1981 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1981 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 15% - 1° gennaio 1983 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° gennaio 1981, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della direzione provinciale del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1980
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 57

(11257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 7 novembre 1980. Approvazione del progetto di ristrutturazione della Addafilo S.p.a. (art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda presentata dalla Addafilo S.p.a. di Capriate San Gervasio (Bergamo), trasmessa ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere il mutuo agevolato ed il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito per il progetto di ristrutturazione interessante lo stabilimento di Capriate San Gervasio, frazione Crespi d'Adda, tecnicamente organizzato per la filatura sia con filatoi ad anello che filatoi open end;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto di ristrutturazione: specializzazione nel ruolo di filatura attraverso il trasferimento alla Addafilo dell'attuale reparto in dotazione alla Inditex, nonchè attraverso innovazioni nei processi produttivi con l'introduzione di metodi aggiornati di alimentazione delle corde;

tempi di realizzazione: entro il 1982;

occupazione al 31 dicembre 1979: 115 unità;

occupazione prevista al 1984: 115 unità;

spese riconosciute ammissibili ad agevolazioni dall'istituto finanziatore: 2.950 milioni di lire (investimenti fissi);

mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), richiesto dall'azienda: 490 milioni di lire;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto per la durata di dieci anni, di cui due di preammortamento: 985 milioni di lire;

Tenuto conto che il progetto di ristrutturazione appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi di politica industriale, nonchè alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI;

Considerato che, come emerge dal parere del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675/77, la concessione del mutuo diretto non risulta essenziale per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e che l'iniziativa, localizzata al nord, ha già goduto, in passato, di finanziamenti agevolati;

Udite le proposte del Sottosegretario all'industria, al commercio e all'artigianato espresse sulla scorta del parere del suddetto comitato tecnico, trasmesso con nota n. 39020 del 26 settembre 1980;

Ritenuto di non procedere alla concessione del mutuo diretto richiesto dall'azienda per le ragioni più sopra esposte;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione di cui alle premesse che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 985 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60 % del tasso di riferimento.

L'ammontare del citato finanziamento bancario potrà essere elevato, eventualmente, fino al limite massimo di 1.475 milioni di lire, pari al 50 % delle spese ammissibili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente deliberazione vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11100)

Deliberazione 7 novembre 1980. Approvazione del progetto di ristrutturazione della Italenka S.p.a. (art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COCRDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda presentata dalla Italenka S.p.a. trasmessa ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere per il progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Palestro (Pavia), il mutuo agevolato, il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa, quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto: ristrutturazione dello stabilimento di Palestro al fine di risolvere i problemi tecnologici e di tipologia del prodotto concessi alla produzione del cellofan;

tempi di realizzazione: entro il 1983 gli investimenti fissi;

occupazione prevista al 1983 primo anno a regime: 350 unità;

spese riconosciute ammissibili al finanziamento: 3.500 milioni di lire per investimenti fissi, 1.280 milioni di lire per scorte di materie prime e semilavorati;

mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), proposto dall'istituto: 816,5 milioni di lire;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto: 1.593,0 milioni di lire con durata di dieci anni comprensivo del periodo di preammortamento di tre anni;

Tenuto conto che il progetto di ristrutturazione appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi della politica industriale, nonchè alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675 del 1977;

Ritenuto che, quanto alla richiesta di mutuo diretto, come emerge dal suddetto parere del comitato tecnico, essa non sia da accogliere in quanto appare non essenziale per la realizzazione del progetto stesso, l'iniziativa è ubicata al nord e ha già beneficiato in passato di finanziamenti agevolati;

Udite le proposte del Sottosegretario all'industria, al commercio e all'artigianato sulla scorta dell'istruttoria;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione di cui alle premesse. L'ammissione del progetto al contributo sugli interessi, ai sensi del predetto art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77, è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento di un aumento di capitale pari ad almeno 500 milioni di lire. Tale contributo sugli interessi è stabilito per il finanziamento di 1.593 milioni di lire, deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento. Qualora l'istituto deliberi un aumento del finanziamento agevolato, il suddetto contributo può essere concesso fino al limite massimo di lire 2.390 milioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, ed in particolare al rispetto delle procedure di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 18 marzo 1979.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11099)

Deliberazione 7 novembre 1980. Approvazione del progetto di ristrutturazione della Filatura e tessitura di Tollegno S.p.a. (art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda presentata dalla Filatura e tessitura di Tollegno S.p.a. trasmessa ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere per il progetto di ristrutturazione degli stabilimenti di Filatura di Tollegno e Cossila (Vercelli), il mutuo agevolato, il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito:

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa localizzata a Tollegno, quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto: ristrutturazione dello stabilimento di Tollegno al fine di assicurare fabbisogni di energia elettrica e di ottenere il recupero ed economie di energia termica ed al fine di sostituzione di macchinari obsoleti con altri a più elevata produttività;

tempi di realizzazione: entro il 1981 gli investimenti fissi;

spese riconosciute ammissibili al finanziamento: 2.400 milioni di lire per investimenti fissi, 470 milioni di lire per scorte di materie prime e semilavorati;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto: 957 milioni di lire con durata di otto anni comprensivo del periodo di preammortamento di due semestri;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa localizzata a Cossila, quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto: ristrutturazione dello stabilimento di Cossila al fine di assicurare fabbisogni di energia elettrica e di ottenere il recupero ed economie di energia termica ed al fine di sostituzione di macchinari obsoleti con altri a più elevata produttività;

tempi di realizzazione: entro il 1981 gli investimenti fissi;

spese riconosciute ammissibili al finanziamento: 300 milioni di lire per investimenti fissi, 105 milioni di lire per scorte di materie prime e semilavorati;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto: 135 milioni di lire con durata di otto anni comprensivo del periodo di preammortamento di due semestri;

Considerato che l'occupazione prevista al 1981 primo anno a regime è di 577 unità per entrambi gli stabilimenti;

Considerato che il mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), proposto dall'istituto per entrambi gli stabilimenti è di 545 milioni di lire;

Tenuto conto che il progetto di ristrutturazione degli impianti dei due stabilimenti appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi della politica industriale nonché alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI;

Tenuto conto che lo stabilimento di Tollegno è situato in comune compreso tra i territori montani del centro nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675 del 1977;

Ritenuto che, quanto alla richiesta di mutuo diretto, essa non sia da accogliere, in quanto appare non essenziale per la realizzazione del progetto stesso, l'iniziativa è ubicata nel nord e ha già beneficiato in passato di finanziamenti agevolati;

Udite le proposte del Sottosegretario all'industria, al commercio e all'artigianato sulla scorta dell'istruttoria;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione degli impianti di cui alle premesse che viene ammesso al godimento, sulla base del predetto art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/1977 delle seguenti agevolazioni:

per lo stabilimento di Tollegno un contributo sugli interessi di lire 957 milioni, deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 40% del tasso di riferimento. Tale contributo, qualora l'istituto deliberi un aumento del finanziamento agevolato, può essere concesso fino al limite massimo di 1.435 milioni di lire;

per lo stabilimento di Cossila un contributo sugli interessi di lire 135 milioni, deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento. Tale contributo, qualora l'istituto deliberi un aumento del finanziamento agevolato, può essere concesso fino al limite massimo di 202 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11101)

Deliberazione 7 novembre 1980. Approvazione del progetto di ristrutturazione della Inditex S.p.a. (art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda presentata dalla Inditex S.p.a. di Capriate San Gervasio (Bergamo), trasmessa ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere il mutuo agevolato ed il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito per il progetto di ristrutturazione interessante lo stabilimento di Capriate San Gervasio, frazione Crespi d'Adda, tecnicamente organizzato per la produzione di tessuti greggi cord e denim per l'abbigliamento;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto di ristrutturazione: specializzazione nel ruolo di tessitura attraverso il trasferimento alla Addafilo dell'attuale reparto in dotazione alla Inditex rinnovo integrale della tessitura e la tintoria in largo da collocare in un nuovo edificio;

tempi di realizzazione: entro il 1982;

occupazione al 31 dicembre 1979: 575 unità;

occupazione prevista al 1984: 332 unità; la riduzione di 243 unità sarà raggiunta attraverso la non sostituzione del personale dimissionario ed il trasferimento all'Addafilo S.p.a. per integrare le dimissioni che avverranno nella stessa società;

spese riconosciute ammissibili ad agevolazione dall'istituto finanziatore: 11.940 milioni di lire (investimenti fissi);

mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), richiesto dall'azienda: 2.455 milioni di lire;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto per la durata di dieci anni, di cui due di preammortamento: 3.980 milioni di lire;

Tenuto conto che il progetto di ristrutturazione appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi di politica industriale, nonché alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI;

Considerato che, come emerge dal parere del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675 del 1977, la concessione del mutuo diretto non risulta essenziale per la realizzazione del progetto e che l'iniziativa, localizzata al nord, ha già goduto in passato di finanziamenti agevolati;

Udite le proposte del Sottosegretario all'industria, al commercio e all'artigianato espresse sulla scorta del parere del suddetto comitato tecnico, trasmesso con nota n. 39020 del 26 settembre 1980;

Ritenuto di non procedere alla concessione del mutuo diretto richiesto dall'azienda per le ragioni più sopra esposte;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione di cui alle premesse che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/1977:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 3.980 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento.

L'ammontare del citato finanziamento bancario potrà essere elevato eventualmente fino al limite massimo di 5.970 milioni di lire, pari al 50% delle spese ammissibili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente deliberazione vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11102)

Deliberazione 7 novembre 1980. Approvazione del progetto di ristrutturazione della Tessitura di Paesana S.p.a. (articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda presentata dalla Tessitura di Paesana S.p.a. di Brembate Sopra (Bergamo), trasmessa ai sensi dello art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere il mutuo agevolato ed il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dallo istituto di credito per il progetto di ristrutturazione interessante lo stabilimento di Paesana (Cuneo) tecnicamente organizzato per il tessimento di prodotti in cotone o misti prevalentemente cord;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto di ristrutturazione: aumento della produttività attraverso la sostituzione dell'intero parco telai a navetta con 126 modelli a pinza;

tempi di realizzazione: entro il 1982;

occupazione al 31 dicembre 1979: 133 unità;

occupazione prevista al 1983: 88 unità; la riduzione di personale sarà raggiunta attraverso la non sostituzione del personale dimissionario;

spese riconosciute ammissibili ad agevolazioni dall'istituto finanziatore: 6.450 milioni di lire (investimenti fissi);

mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), richiesto dall'azienda: 1.085 milioni di lire;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto per la durata di dieci anni di cui due di preammortamento: 2.150 milioni di lire;

Tenuto conto che il progetto di ristrutturazione appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi di politica industriale, nonchè alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI;

Tenuto conto che l'iniziativa è localizzata in un comune compreso tra i territori montani del centro nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

Considerato che, come emerge dal parere del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675/77, la concessione del mutuo diretto non risulta essenziale per la realizzazione del progetto e che l'iniziativa, localizzata al nord, ha già goduto in passato di finanziamenti agevolati;

Udite le proposte del Sottosegretario all'industria, al commercio e all'artigianato espresse sulla scorta del parere del suddetto comitato tecnico, trasmesso con nota n. 39020 del 26 settembre 1980;

Ritenuto di non procedere alla concessione del mutuo diretto per le ragioni più sopra esposte;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione di cui alle premesse che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 2.150 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 40% del tasso di riferimento.

L'ammontare del citato finanziamento bancario potrà essere elevato, eventualmente, fino al limite massimo di 3.225 milioni di lire, pari al 50% delle spese ammissibili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11103)

Deliberazione 7 novembre 1980. Approvazione del progetto di ristrutturazione della Niggeler & Kupfer S.p.a. (art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda presentata dalla Niggeler & Kupfer S.p.a. di Chiari (Brescia), trasmessa ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere il mutuo agevolato ed il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito per il progetto di ristrutturazione interessante lo stabilimento di Capriolo tecnicamente organizzato per la produzione di filati e tessuti di cotone;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto di ristrutturazione: miglioramento della qualità e diminuzione dei costi senza aumento della capacità produttiva installata, mediante la sostituzione di fusi obsoleti e l'applicazione della levata automatica sui filatoi;

tempi di realizzazione: entro il 1983;

occupazione al 31 dicembre 1979: 500 unità;

occupazione prevista al 1983: 470 unità; la riduzione di 30 unità sarà ottenuta attraverso la non ricostituzione del turnover;

spese riconosciute ammissibili ad agevolazione dall'istituto finanziatore: 3.000 milioni di lire per investimenti fissi e 1.200 milioni di lire per scorte;

mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), richiesto dall'impresa: 700 milioni di lire;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto: 1.400 milioni di lire di cui 1.000 milioni a fronte di investimenti fissi e 400 milioni a fronte di investimenti diversi con durata di dieci anni compreso il periodo di preammortamento;

Tenuto conto che il programma di ristrutturazione appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi di politica industriale, nonchè alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI;

Considerato che, come emerge dal parere del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675 del 1977, la concessione del mutuo diretto non risulta essenziale per la realizzazione del progetto e che l'iniziativa, localizzata al nord, ha già goduto in passato di finanziamenti agevolati;

Considerato che il comitato tecnico di cui sopra ha riconosciuto ammissibile ad agevolazione la spesa ridotta di 600 milioni di lire per scorte;

Udite le proposte del Sottosegretario all'industria, al commercio e all'artigianato espresse sulla scorta del parere del suddetto comitato tecnico, trasmesso con nota n. 38994 del 22 settembre 1980;

Ritenuto di non procedere alla concessione del mutuo diretto richiesto dall'impresa per le ragioni più sopra esposte;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione di cui alle premesse che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 1.400 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento.

L'ammontare del citato finanziamento bancario potrà essere elevato eventualmente fino al limite massimo di 1.800 milioni di lire, pari al 50% delle spese ammissibili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente deliberazione vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11104)

Deliberazione 7 novembre 1980. Approvazione del progetto di ristrutturazione della Legler - Industria tessile S.p.a. (art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziare da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda presentata dalla Legler - Industria tessile S.p.a. di Milano, trasmessa ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere il mutuo agevolato ed il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito per il progetto di ristrutturazione interessante lo stabilimento di Ponte San Pietro (Bergamo) tecnicamente organizzato per il finissaggio di articoli tinti in pezza (cord float) e tinti in filo (denim);

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto di ristrutturazione: miglioramento dell'armonia tra i reparti attraverso la costruzione di un magazzino per greggi e semilavorati che alimentano la linea di fissaggio, l'automazione delle linee produttive, l'adeguamento della capacità di tintoria alla capacità delle restanti linee e la sostituzione di una linea obsoleta, l'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque, la sostituzione parziale degli impianti per la produzione di energia, vapori ed ausiliari con attrezzature di recupero del calore;

tempi di realizzazione: entro il 1982;

occupazione al 31 dicembre 1979: 1257 unità;

occupazione prevista al 1983: 903 unità; la riduzione di 354 unità sarà raggiunta attraverso la non ricostituzione del turnover;

spese riconosciute ammissibili ad agevolazione dall'istituto finanziatore: 22.270 milioni di lire per investimenti fissi e 2.000 milioni di lire per scorte;

mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), richiesto dall'azienda: 4.960 milioni di lire;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto per la durata di dieci anni di cui due di preammortamento: 8.090 milioni di lire;

Tenuto conto che il progetto di ristrutturazione appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi di politica industriale, nonché alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI;

Considerato che, come emerge dal parere del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675 del 1977, la concessione del mutuo diretto non risulta essenziale per la realizzazione del progetto e che l'iniziativa, localizzata al nord, ha già goduto in passato di finanziamenti agevolati;

Udite le proposte del Sottosegretario all'industria, al commercio e all'artigianato espresse sulla scorta del parere del suddetto comitato tecnico trasmesso con nota n. 39020 del 26 settembre 1980;

Ritenuto di non procedere alla concessione del mutuo diretto richiesto dall'azienda per le ragioni più sopra esposte;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione di cui alle premesse che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 8.090 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento.

L'ammontare del citato finanziamento bancario potrà essere elevato eventualmente fino al limite massimo di 12.135 milioni di lire, pari al 50% delle spese ammissibili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente deliberazione vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11105)

Deliberazione 7 novembre 1980. Approvazione del progetto di ristrutturazione della Grignasco Garda S.p.a. (art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda presentata dalla Grignasco Garda S.p.a., trasmessa ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere per la ristrutturazione dello stabilimento industriale di Bostone, il mutuo agevolato, il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito, nonché i contributi per il mantenimento della manodopera femminile;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa, quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto: razionalizzazione di alcuni reparti a monte, con adeguamento alla potenzialità di filature e sostituzione delle unità più obsolete, nonché miglioramento degli impianti energetici al fine di ridurre i consumi;

tempi di realizzazione: entro il 1981 gli investimenti fissi;

occupazione prevista al 1982 primo anno a regime: 400 unità;

spese riconosciute ammissibili al finanziamento: 1.620 milioni di lire per investimenti fissi, 380 milioni di lire per scorte di materie prime;

mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), proposto dall'istituto: 400 milioni di lire;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto: 800 milioni di lire, con durata di otto anni comprensivo del periodo di due semestri di pre-ammortamento;

Tenuto conto che il progetto di ristrutturazione dell'impianto appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi della politica industriale, nonché alle direttive ed ai criteri di priopritá stabiliti dal CIPI;

Tenuto conto che l'iniziativa è localizzata in un comune compreso tra i territori montani del centro nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675 del 1977;

Considerato che nel suddetto parere le spese ammissibili al finanziamento per investimenti fissi sono state accertate in 1.520 milioni di lire;

Ritenuto che, quanto alla richiesta di mutuo diretto, come emerge dal suddetto parere del comitato tecnico, essa non sia da accogliere, in quanto appare non essenziale per la realizzazione del progetto stesso, l'iniziativa è ubicata al nord ed ha già beneficiato in passato di finanziamenti agevolati;

Udite le proposte formulate dal Sottosegretario all'industria, al commercio e all'artigianato;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione dell'impianto di cui alle premesse che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 800 milioni, deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento.

Tale contributo, qualora l'istituto deliberi un aumento del finanziamento agevolato, può essere concesso fino al limite massimo di 1.140 milioni;

lettera *e*) contributo in corrispondenza degli oneri che gravano sull'azienda per i versamenti alla cassa assegni familiari per la manodopera femminile, nella misura del 60% per la durata di due anni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, sottoponendo in particolare ai controlli di cui all'art. 9 della legge n. 675/77 l'impegno assunto dalla stessa circa il mantenimento dei livelli occupazionali.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11106)

Deliberazione 7 novembre 1980. Accertamento ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Siderman, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), stabilimento di Controguerra (Teramo);

2) S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, unità di Rogoredo (Milano), Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia);

3) S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Bari) e stabilimenti a Caronno Pertusella e Alessandria;

4) ditta Lenisi Domenico di Gaeta;

5) ditta Conceria Etma S.n.c. di Napoli;

6) ditta Albaitalia S.r.l., con sede e stabilimento in Verbania Trabaso (Torino);

7) S.p.a. Borsini di Sulmona (L'Aquila);

8) S.p.a. Roslein, con sede in Firenze e stabilimento a Radda di Chianti (Siena);

9) S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, con sede in Corropoli (Teràmo);

10) ditta Spica di Anagni (Frosinone), in liquidazione;

11) ditta Savino Vincenzo di Faggiano (Taranto);

12) ditta C.P.M. - Costruzioni prefabbricate modulari S.r.l., con sede in Moliterno;

13) S.p.a. Technifoto di Napoli;

14) S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco (Torino);

15) Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli);

16) S.p.a. Gino Pompei di Formia (Latina);

17) S.p.a. C.R.B. eletronica, con sede in Ancona;

18) S.p.a. ELTIR - Elettronica Tirrena, fallita, con sede in Nettuno;

19) S.p.a. Ati, stabilimenti S. Maria Capua Vetere (Caserta), di Alfani e Mattiello in Pontecagnano (Salerno), di Farina in Battipaglia (Salerno);

20) S.p.a. Space Sound System, con sede in Osimo (Ancona), frazione Casenuove;

21) S.p.a. Metalrex di Volpiano (Torino);

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11107)

Deliberazione 7 novembre 1980. Accertamento ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. Concerie Giacomo Juliani - Solofra (Avellino);
2) S.p.a. Italo americana Prentice, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio (Milano);
3) S.p.a. G. Pozzani, con sede in Vicenza e stabilimento a S. Martino Buon Albergo (Verona);
4) Miniera e fonderia di Villasalto, gruppo Samin S.p.a.;
5) S.p.a. Telamin di Lavinio Scalo (Roma);
6) ditta U.M.V. - Utensili e meccanica varia S.r.l. di Torino;
7) S.p.a. Varcellina di Cimolais (Pordenone);
8) ditta Sice S.p.a. di Viterbo;
9) S.p.a. Argenterie del Canavese di Loranzè d'Ivrea (Torino);
10) S.p.a. Gerosa - Industria vetri speciali - G.I.VE.S., con sede a Milano e stabilimento a Reviglio;
11) S.p.a. V. Linea V.V. di Scorzè (Venezia);
12) ditta Euroelettrica S.r.l. di Roma;
13) S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede legale in Milano, stabilimenti in Lucca e Gallicano (Lucca), depositi e uffici vendita di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova;
14) S.p.a. Lebole Euroconf., con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocagno (Arezzo) ed Empoli (Firenze);

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11108)

Deliberazione 7 novembre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1979, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di trentanove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area di Gela (Caltanissetta) le condizioni che giustificano l'adozione di provvedimenti previsti dall'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta).

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11111)

Deliberazione 7 novembre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra (Napoli) e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area industriale di Acerra (Napoli) le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli).

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11112)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DLL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 12 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	956,30	956,30	922,25	956,30	956,25	956,25	956,20	956,30	956,30	956,28
Dollaro canadese	795 —	795 —	795 —	795 —	794,97	795 —	794,90	795 —	795 —	795 —
Marco germanico	474 —	474 —	473,70	474 —	473,74	474 —	474,10	474 —	474 —	474 —
Fiorino olandese	437,03	437,03	437,20	437,03	436,94	437,05	437,30	437,03	437,03	437 —
Franco belga	29,464	29,464	29,50	29,464	29,46	29,45	29,49	29,464	29,464	29,42
Franco francese	204,69	204,69	205,20	204,69	205,09	204,65	205,07	204,69	204,69	204,65
Lira sterlina	2210,50	2210,50	2211,50	2210,50	2210,61	2210,40	2211,20	2210,50	2210,50	2210,45
Lira irlandese	1772,50	1772,50	1772 —	1772,50	1770,97	—	1765 —	1772,50	1772,50	—
Corona danese	154,94	154,94	154,95	154,94	154,92	154,90	155,45	154,94	154,94	154,90
Corona norvegese	182 —	182 —	182,20	182 —	182,22	182 —	182,50	182 —	182 —	182 —
Corona svedese	213,45	213,45	213,40	213,45	213,09	213,40	214,05	213,45	213,45	213,40
Franco svizzero	522,44	522,44	522,85	522,44	522,32	522,40	521,80	522,44	522,44	522,40
Scellino austriaco	66,85	66,85	66,86	66,85	66,80	66,80	66,88	66,85	66,85	66,80
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,90	17,90	17,89	17,85	17,80	17,90	17,90	17,88
Peseta spagnola	11,934	11,934	11,950	11,934	11,97	11,90	11,98	11,934	11,934	11,90
Yen giapponese	4,543	4,543	4,55	4,543	4,54	4,50	4,54	4,543	4,543	4,52

Media dei titoli del 12 dicembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,875
» 5,50 % » » 1968-83	86,875
» 5,50 % » » 1969-84	82,700
» 6 % » » 1970-85	80,725
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	97,800
» » » » 1-10-1979/82	98,050
» » » » 1- 1-1980/82	98,450
» » » » 1- 3-1980/82	98,250
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,050
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,695
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,075
» » » 12 % 1- 4-1982	95,050
» » » 12 % 1-10-1983	91,825
» » » 12 % 1- 1-1984	91,675
» » » 12 % 1- 4-1984	91,975
» » » 12 % 1-10-1984	91,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	956,25
Dollaro canadese	794,95
Marco germanico	474,05
Fiorino olandese	437,165
Franco belga	29,477
Franco francese	204,88
Lira sterlina	2210,85
Lira irlandese	1768,75
Corona danese	155,195
Corona norvegese	182,25
Corona svedese	213,75
Franco svizzero	522,12
Scellino austriaco	66,865
Escudo portoghese	17,85
Peseta spagnola	11,957
Yen giapponese	4,541

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le regioni Marche, Toscana e Umbria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numeri 37-38, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1978, registro n. 102, foglio n. 222, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le regioni Marche, Toscana e Umbria, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 266.

(11133)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a quattro posti di direttore di ragioneria di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - atti di amministrazione, numeri 41-42 del 12-19 ottobre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 104, foglio n. 14, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso riservato, per esami, a quattro posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

(11134)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti del concorso riservato, per esami, a tre posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - atti di amministrazione, n. 52 del 28 dicembre 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1978, registro n. 125, foglio n. 275, relativo alla approvazione degli atti del concorso riservato, per esami, a tre posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

(11135)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - atti di amministrazione, n. 52 del 28 dicembre 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1978, registro n. 124, foglio n. 256, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

(11136)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tredici posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tredici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale del 30 ottobre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1980, già fissate per i giorni dal 1° al 3 dicembre 1980 e rinviate a causa della recente calamità sismica che ha colpito il Mezzogiorno, avranno luogo in Roma, presso la sala conferenze della stazione di Roma Termini sita in via Giolitti n. 34, nei giorni 9 e 10 febbraio 1981 per le prove obbligatorie e 11 febbraio 1981 per la prova facoltativa di lingua estera con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non scaduto di validità.

(11225)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquantuno posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquantuno posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale del 9 novembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1980, già fissate per i giorni dal 4 al 6 dicembre 1980 e rinviate a causa della recente calamità sismica che ha colpito il Mezzogiorno, avranno luogo in Roma, presso la sala conferenze della stazione di Roma-Termini sita in via Giolitti n. 34, nei giorni 12 e 13 febbraio 1981 per le prove obbligatorie e 14 febbraio 1981 per la prova facoltativa di lingua estera con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non scaduto di validità.

(11226)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Rosignoli Mauro, nato a Bastia Umbra il 26 novembre 1943 . . . . punti 100 su 100

Giampaolo Pietro, nato a Campobasso il 19 febbraio 1940 . . . . » 94 »

Spinelli Riccardo, nato ad Argegno il 5 giugno **1943**	punti	90	su 100
Occhiuzzi Leopoldo, nato a Cetraro il 13 ottobre 1937	»	84	»
De Benedetto Michele, nato a Galatone il 4 febbraio 1945 . . .	»	82	»
Fabretti Franco, nato a Milano il 15 novembre 1939 . .	»	80	»
Nobili Benedetti Francesco, nato a Roma il 6 ottobre 1935	»	80	»
Amabile Gianandrea, nato a Como il 19 novembre 1940 . .	»	78	»
Chiappini Giorgio ,nato a La Spezia il 10 marzo 1932	»	78	»
Restivo Salvatore, nato a Caltanissetta il 23 luglio 1940	»	76	»
Romeo Diego, nato a Reggio Calabria l'8 maggio 1945	»	76	»
Bosio Matteo, nato a Rieti il 6 settembre 1940	»	75	»
Mare Salvatore, nato a Palermo il 16 febbraio 1939	»	75	»
Bignardi Luigi, nato a Ferrara il 14 novembre 1942	»	74	»
Corradini Carlo, nato a Predazzo il 17 luglio 1940	»	74	»
Donato Domenico, nato a Bafia di Castroreale l'8 gennaio 1938	»	74	»
Marzaroli Enrico, nato a Milano il 6 marzo 1941	»	74	»
Nocerino Antonio, nato a Somma Vesuviana il 30 giugno 1942 . . .	»	73	»
Allocca Benito, nato a Marigliano il 1° gennaio 1935	»	72	»
Budrovich Romeo, nato a Spalato il 6 settembre 1942 . .	»	72	»
Calamia Angelo, nato a Messina il 2 gennaio 1931	»	72	»
Cutrera Antonino, nato a Pantelleria il 3 gennaio 1942	»	72	»
Di Caprio Giovanni, nato a Sant'Agata dei Goti il 18 agosto 1928 . .	»	72	»
Di Trapani Giovanni, nato a Vittoria il 24 aprile 1941	»	72	»
Francone Italo, nato a Chiavenna il 27 gennaio 1939	»	72	»
Gallo Gabriele, nato a Catanzaro il 22 marzo 1932	»	72	»
Cusimano Francesco, nato a Palermo il 9 settembre 1939	»	71	»
Forbicini Maurizio, nato a Milano il 3 dicembre 1936	»	71	»
Rispoli Giovanni, nato a Ceccano il 4 aprile 1943	»	71	»
De Filippo Sabato, nato a Sarno il 19 maggio 1939	»	70	»
Donadio Luigi, nato a Vieste il 19 luglio 1935	»	70	»
Monterosso Alberto, nato a Catanzaro Lido l'8 novembre 1935 . .	»	70	»
Canarello Giovanni, nato a Messina il 24 febbraio 1940	»	70	»
Salimbeni Antonio, nato a Corigliano Calabro il 26 febbraio **1940**	»	**70**	»
Spinelli Vito, nato a Sammichele di Bari il 2 gennaio 1937	»	70	»
Zerillo Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 9 luglio 1932	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11139)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1979 concernente l'elenco degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Leonardi Marcello, nato a Stroncone il 15 febbraio 1934, che ha documentato il diritto all'inclusione dell'elenco degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Leonardi Marcello, nato a Stroncone il 15 febbraio 1934, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di otorinolaringoiatria, presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità regionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera, e per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 27 novembre 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11140)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 704 in data 16 marzo 1978 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena alla data del 30 novembre 1977;

Visto il successivo decreto n. 2040 in data 25 settembre 1980 con il quale è stato provveduto allo stralcio delle condotte mediche vacanti per le quali trovano applicazione i disposti degli articoli 47, lettera *c*), della legge n. 833/79, 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 e 24-*ter* della legge n. 33/80;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessorato regionale alla sanità con foglio n. 61.3/3560 in data 11 marzo 1980 e la proposta del locale ordine dei medici n. 164 del 5 febbraio 1979;

Viste le segnalazioni di competenza dei comuni interessati relativamente al componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, su terna proposta dal locale ordine provinciale dei medici chirurghi ai sensi dell'articolo unico della legge n. 220 dell'8 marzo 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 36;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto di cui alla premessa, è così costituita:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

Bortolotti prof. Ermete, ufficiale sanitario di Modena;
Bertolani prof. Franco, primario medico dell'ospedale civile di Modena;
Vecchiati prof. Pellegrino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Modena;
Mugnaini dott. Guelfo, medico condotto del comune di Vignola.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario addetto all'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Modena e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Modena, addì 20 novembre 1980

Il medico provinciale: MALAVASI

(10768)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETÀ » DI CAMERINO

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(4255/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione concorsi, dell'ente in Catania.

(4257/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorso a tre posti di assistente di pediatria addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di pediatria addetto al pronto soccorso.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(4241/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 gennaio 1981.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Merate (Como).

(4252/S)

OSPEDALE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Recanati (Macerata).

(4238/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(4240/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(4250/S)

OSPEDALE « V. MONALDI » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ortopedia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(4251/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dell'area medico-riabilitativa (specialità in cardiologia);

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di assistente dell'area medico-riabilitativa (divisione di psichiatria).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(4243/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale (divisione « B »);
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di medicina nucleare;
un posto di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(4247/S)

OSPEDALE « A.G.P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di rianimazione e terapia intensiva;

quattro posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(4248/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario e un posto di assistente di cardiologia;

un posto di aiuto di fisiopatologia respiratoria;

un posto di aiuto di fisiokinesiterapia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di gastroenterologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(4249/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra (a tempo pieno);
due posti di assistente ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente urologo;
un posto di assistente otorino;
due posti di assistente di anestesia-rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(4246/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI PIEVE DI CENTO

Concorso ad un posto di assistente di medicina dell'età involutiva e patologia invalidante

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina dell'età involutiva e patologia invalidante (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cento (Bologna).

(4242/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(4253/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di fisiopatologia respiratoria, riservato al gruppo linguistico italiano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di fisiopatologia respiratoria, riservato al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(4239/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803440)